



DRIVER PLAN

Polizza di Assicurazione per i veicoli a motore

Edizione luglio 2010



NOTA INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

AI SENSI DELL'ART. 185 DEL D.LGS. 07.09.2005 N. 209.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in Italia in Via M. Piaggio 1 - 16122 GENOVA.

La Società **RSA** - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22.6.1925 (G.U. del 3.7.1925, n. 152).

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

• Legge Applicabile

L'Impresa applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

• Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@trsagroup.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel **termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

• Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (fatta eccezione per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

• Soggetti esclusi dalla Garanzia R.C.Auto

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti indicati al punto 1 nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

• Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C..

• Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Nei casi indicati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate.

Si segnala in particolare il seguente caso:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

• Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Impresa.

L'obbligo di indicazione, su tale documento, della classe di assegnazione CU deriva dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09.08.06 emanato in conformità all'art. 134 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed è finalizzato, nel caso di assicurazione del veicolo presso altra Impresa, ad integrare

le informazioni relative alla sinistrosità pregressa nel caso di adozione, da parte della Società, di clausole diverse da quelle originariamente previste nell'allegato A (Cond. F) alla delibera CIP del 1993.

Il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

• **Vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nei casi di documentata vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato stesso è facoltà dell'Assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un nuovo veicolo di sua proprietà con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.

Il diritto del proprietario al mantenimento della classe di merito maturata può essere fatto valere anche dal coniuge, qualora in regime di comunione dei beni.

• **Furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo, il Contraente può conservare per un nuovo veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro un termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto. L'Impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto rilascia su richiesta del Contraente, entro quindici giorni, l'attestazione sullo stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

• **Consegna in conto vendita del veicolo assicurato**

In caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato è facoltà dell'Assicurato, o del coniuge qualora in comunione di beni, di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su un nuovo veicolo di sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, lo stesso veicolo potrà essere assicurato nella classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio conseguito.

• **Rimborso dell'importo liquidato al terzo danneggiato - Attestato di rischio**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- all'Impresa, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdetto.

• **Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Impresa, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209).

• **Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione**

RSA rende noto che il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209; inoltre, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 149 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione.

• **Termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli**

I diritti al risarcimento del danno si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

• **Prevenzione e sicurezza stradale**

Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada).
Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.